

Contratto per l'esecuzione dell'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nel Comparto Ovest" (CUP F62B24000060001 - CIG B448177159).

Valore del contratto Euro 2.359.480,32 oltre IVA 22%.

**REPUBBLICA ITALIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venticinque (25)** del mese di **marzo**, in Ragusa, viale del Fante n. 10, presso la sede centrale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, innanzi a me Dott. Giampiero Bella, Segretario Generale dell'Amministrazione suddetta, autorizzato ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 a rogare il presente contratto, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica così come previsto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sono presenti i signori:

- **Sinatra Carlo**, nato a Catania il 13 dicembre 1970, domiciliato in ragione del proprio ufficio presso la sede del Libero Consorzio di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Dirigente del Settore 4° *Lavori Pubblici ed Infrastrutture* del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con sede in Ragusa, viale del Fante n.10, ove è domiciliato, C.F. 80000010886, giusta Determinazione Presidenziale n. 677 del 27.02.2025, in appresso indicato come "Rappresentante dell'Ente";

- **Leone Vincenzo**, nato a Modica (RG) il 11 agosto 1979 (codice fiscale LNEVCN79M11F258O), ed ivi residente in Via Nazionale Modica Ispica n. 106, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della **società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.a.s.** con sede in Modica (RG), Via Nazionale Modica Ispica n. 106, società iscritta presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia (codice fiscale e partita IVA 01731510887), in appresso indicato come "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono che:

- con determinazione dirigenziale del Settore 4° *Lavori Pubblici ed Infrastrutture* n. 3073 prot. n. 23931 del 14/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo "*Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nel Comparto Ovest*", ed è stato disposto l'avvio di tutte le procedure amministrative per lo svolgimento della gara di appalto per all'affidamento ad un soggetto qualificato dei lavori di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale del Settore 4° *Lavori Pubblici ed Infrastrutture* n. 206/48 prot. n. 4068 del 13/02/2025 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto in favore dell'operatore economico Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S. con sede a Modica (RG), e sono state confermate definitivamente le prenotazioni di impegno n. 2445/24 dell'importo di € 1.725.000,00 e n. 90/25 dell'importo di € 1.275.000,00, assunte sul capitolo 2533/15 con la determinazione dirigenziale n. 3770 prot. n. 27951 del 31/12/2024.

Considerato che al fine di verificare il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale necessari per l'assunzione dei lavori, relativamente all'Appaltatore è stata acquisita la seguente documentazione:

- nei confronti dell'operatore economico Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S. è stata verificata l'iscrizione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, valida fino al 11/11/2025, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Pertanto, ai sensi del comma 52-bis, art. 1 della stessa legge 190/2012, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria ai fini della stipula del presente contratto;

- visura – Registro imprese – archivio Ufficiale della CCIA documento n. P V8225466 del 10/01/2025, relativa alla società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S., dalla quale ai sensi della normativa vigente in materia non risulta iscritta alcuna procedura in corso o pregressa;
- esito verifica regolarità fiscale acquisita in data 13/01/2025 nella piattaforma ANAC, relativa alla società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S., nella quale viene certificata la posizione regolare del soggetto;
- certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito in data 22/01/2025 nella piattaforma ANAC, relativa alla società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S., nella quale viene certificata la posizione regolare del soggetto;
- certificato del casellario giudiziale acquisito in data 21/01/2025 nella piattaforma ANAC, riguardante il legale rappresentante della società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S., sig. Leone Vincenzo, nel quale viene certificata la posizione regolare del soggetto;
- DURC, Protocollo n. INAIL_48090136, in corso di validità fino al 03/07/2025, acquisito d’ufficio, ai sensi dell’art.16 bis, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, con cui è stata verificata la regolarità contributiva alla società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S.;
- dichiarazione resa dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue in uno alle suddette premesse che costituiscono il primo patto del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Ing. Carlo Sinatra, nella qualità di Dirigente del 4° Settore – Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, affida all’operatore economico denominato Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S. con sede in Modica (RG), Via Nazionale Modica Ispica n. 106 (codice fiscale e partita IVA 01731510887), che accetta, in persona del legale rappresentante, sig. Leone Vincenzo, l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento “*Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nel Comparto Ovest*” (CUP F62B24000060001 - CIG B448177159), di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 3073 prot. n. 23931 del 14/11/2024, dell’importo complessivo, onnicomprensivo di oneri fiscali e somme a disposizione dell’Amministrazione, di € 3.000.000,00.

ART. 2

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene conferito e accettato con l'osservanza delle norme, delle condizioni, dei patti e delle modalità contenute negli elaborati progettuali, in conformità ai quali il lavoro sarà realizzato, che fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati. L’esecuzione dei lavori previsti nel progetto avverrà tramite la tipologia contrattuale dell’accordo quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per cui, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, si allega al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto sotto la lettera “A”.

ART. 3

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI

L’Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi con decorrenza a partire dalla consegna dei lavori. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli. In particolare, la misura delle penali è sin d’ora stabilita nell’1,0 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini offerti e alle date impartite per i lavori. L’importo complessivo delle

penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. Per quanto non specificato nel presente articolo, trovano applicazione le norme indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 4

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Il Rappresentante dell'Ente si obbliga a verificare, presso ogni Prefettura competente, che le imprese con le quali saranno stipulati gli eventuali subcontratti per una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53, dell'art.1, della L. 190/2012 e s.m.i., e che dovranno essere preventivamente comunicate dall'Appaltatore, siano presenti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di servizi (White List) non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

ART. 5

CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI

La ditta appaltatrice è obbligata alla realizzazione dei lavori previsti in appalto al prezzo unitario di cui all'elenco prezzi, al netto del ribasso del 31,842% (trentuno virgola ottocentoquarantadue per cento) offerto in sede di gara su ciascuna voce, fino alla concorrenza di euro 1.920.000,00 (euro unmilionenovecentoventimila/00), oltre costi del personale non soggetti a ribasso per euro 393.246,72 (trecentonovantatremiladuecentoquarantasei/72) e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 46.233,60 (quarantaseimiladuecentotrentatre/60), il tutto per la complessiva somma di euro 2.359.480,32 (duemilioneitrecentocinquantanovemilaquattrocentoottanta/32), oltre IVA al 22%. La ditta appaltatrice è pertanto obbligata alla realizzazione dei lavori previsti in appalto ai prezzi unitari di cui al vigente prezzario regionale della Regione Sicilia.

L'Appaltatore ha diritto, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto se ed in quanto richiesta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 80.000,00 (euro ottantamila/00).

L'Appaltatore dovrà annotare in ogni fattura, in conseguenza dell'obbligo della tenuta del registro unico delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, derivante dall'art. 42 della Legge 23 giugno 2014, n. 89: gli estremi dell'impegno di spesa, il capitolo di riferimento, il Codice identificativo di gara (CIG), e gli altri contenuti richiesti dalla legge, indicati nelle premesse del presente atto, restando espressamente convenuto che non sarà emesso alcun pagamento in rapporto a fatture carenti di dette indicazioni.

L'avviso di avvenuta emissione del mandato sarà recapitato all'Appaltatore all'indirizzo di posta elettronica certificata leoneantoninosas@pec.it.

I termini dei pagamenti oggetto del presente appalto, unitamente agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento ed al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, sono esclusivamente disciplinati dal D.Lgs. 192/2012 recante modifiche al D.Lgs. 231/2002, il tutto così come esplicitato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.1293 del 23.01.2013.

ART. 6

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Per quanto non specificato nel presente articolo, trovano applicazione le norme indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 7

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, pena la sua nullità.

Per i lavori di cui al presente contratto l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, non ha fatto riserva di subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG1.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto. Si obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La presente pattuizione supera qualsiasi diversa previsione esistente nel capitolato speciale d'appalto o negli altri elaborati allegati al presente contratto.

L'appaltatore resta obbligato a comunicare alla Direzione dei lavori, con sufficiente anticipo e comunque previamente rispetto all'introduzione in cantiere, il nominativo di ogni operaio o conducente di mezzi che sarà inserito nel cantiere.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs n. 36/2023, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti.

ART. 8

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine indica come segue gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

- conto corrente bancario presso istituto finanziario Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. agenzia di Modica, avente le seguenti coordinate IBAN IT57V0306984482100000008211;
- il soggetto delegato ad operare su di esso è il Sig. Leone Vincenzo, nato a Modica (RG) l'11/08/1979, codice fiscale LNEVCN79M11F258O.

ART. 9

CONDOTTA DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore dichiara di condurre personalmente i lavori e di assumere la direzione del cantiere.

ART. 10

NORME SUI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha diritto al risarcimento di danni.

ART. 11 GUARDIANIA CANTIERE

L'Appaltatore si obbliga a non assumere, per la custodia dei cantieri, personale sprovvisto della qualifica di guardia particolare giurata, e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 22 della citata legge n. 646/1982.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURAZIONE DANNI

L'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, presta la cauzione definitiva di € 117.975,00 mediante fidejussione assicurativa costituita con polizza n. 2025/50/2712750 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Ragusa – il 03/03/2025. L'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la polizza di assicurazione n. 2025/06/2125291 di € 2.359.480,32 rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Ragusa – il 03/03/2025, a copertura di eventuali danni eventualmente subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificabili nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000,00.

ART. 13 DICHIARAZIONI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il Sig. Vincenzo Leone, nella qualità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara in sostituzione di certificazione e di atto di notorietà, che l'Appaltatore non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, che determinerebbero l'impossibilità a stipulare il presente contratto.

ART. 14 INESISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Il Rappresentante dell'Ente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite in relazione al servizio di cui al presente contratto.

ART. 15 PROTOCOLLO DI LEGALITA', CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA ANTI "REVOLVING DOORS"

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione *ipso jure* del presente contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di

attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente o di altre pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente o altre Pubbliche amministrazioni.

A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'appaltatore, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei suoi dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi in ordine alla suddetta fattispecie. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'Appaltatore dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 220/2013 e aggiornato con Deliberazione Commissariale Registro Generale n. 994/2024; pertanto s'impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'impresa, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei suoi dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi in ordine alla suddetta fattispecie.

Per quanto compatibile con l'oggetto del presente contratto, l'Appaltatore s'impegna all'osservanza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" e dalla Circolare dell'Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 16 DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il L.C.C. di Ragusa, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito del presente contratto, si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati secondo il Reg. Ue 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n. 101/2018. Secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'informativa dettagliata resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link <https://provincia.ragusa.it/system/Informativa-Settore-IV-1.pdf>.

ART. 17 SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore dichiara di assumere tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, mentre per il versamento dell'IVA vi provvederà la Stazione Appaltante in quanto opera lo split payment. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore del presente contratto ammonta ad € 2.359.480,32 oltre IVA al 22%. Si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di atto soggetto a IVA.

ART. 18 FORO COMPETENTE E FORMULA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, e in particolare quelle relative al D.Lgs. 36/2023, alla L.R. 12/2023, e loro ss.mm.ii..

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente al Foro di Ragusa. È esclusa la competenza arbitrale.

I comparenti dispensano il Segretario Generale dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica che, dopo la lettura e conferma delle parti che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, insieme con me ed alla mia presenza, con modalità di firma digitale, apposta ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f), del citato CAD.

Il presente atto, scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia, occupa sei pagine intere e quanto della settima sin qui.

**Il Dirigente del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture
del Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

Ing. Carlo Sinatra

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Legale Rappresentante della società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.A.S.

Dott. Vincenzo Leone

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Dott. Giampiero Bella

FIRMATO DIGITALMENTE



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nel Comparto Ovest - CUP F62B24000060001*

ACCORDO QUADRO

Ragusa, 30.10.2024

IL PROGETTISTA

(geom. Ornella Valentini)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(F.T.P. geom. Salvatore)



RIZZO
SALVATORE
30.10.2024₁
15:13:56
GMT+02:00

PARTE 1 –NATURA

NATURA GIURIDICA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con un unico operatore ai sensi del comma 3, della presente procedura di affidamento ha valenza di contratto normativo/preparatorio all'affidamento di un appalto specifico, da stipularsi mediante contratti applicativi attuativi (c.d. anche ordini di lavoro) nel periodo di vigenza del medesimo, definendo le clausole fondamentali relative allo stesso per quanto riguarda i prezzi e, se dal caso, le quantità.

In particolare, l'Accordo Quadro stabilisce l'importo massimo contrattuale che è dato dal ribasso unico percentuale - per le voci di cui all'Elenco Prezzi proposto e del presente elaborato da applicare alla somma del valore delle prestazioni richieste in forza dell'Accordo Quadro e sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in argomento, dovranno essere contabilizzati "a misura".

Il ribasso offerto, sull'Accordo Quadro, non inciderà sulla capienza dello stanziamento a supporto dell'intervento, in quanto il ribasso offerto dall'affidatario verrà applicato sull'elenco prezzi, come sopra definito, lasciando fissi ed inalterati gli importi dei lavori posti a base di gara;

DURATA

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, c. 1 del codice, **non può avere una durata superiore a 4 anni**, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro.

L'Accordo Quadro in questione avrà una durata di mesi 24 a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula o comunque fino all'esaurimento dei fondi del presente appalto;

OPERATORI ECONOMICI CHE NE POTRANNO ESSERE PARTE

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa stipulerà un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs 36/2023

OPZIONI ATTIVABILI

È prevista la possibilità di attivazione delle seguenti opzioni di modifica, degli Accordi attuativi discendenti dall'Accordo Quadro entro i limiti della quota di progetto senza una nuova procedura di affidamento, da attivare alla bisogna:

1. Rinnovo del contratto di una ulteriore annualità;
2. Proroga del contratto per una durata di sei mesi;
3. Revisione dei prezzi secondo le modalità di cui al successivo art.34.

INDICE GENERALE

Titolo I - Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1. Oggetto dell'appalto
- Art. 2. Tipologie di interventi
- Art. 3. Ammontare dell'appalto
- Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 5. Categorie dei lavori
- Art. 6. Invariabilità del prezzo - Elenco prezzi
- Art. 7. Lavori in economia
- Art. 8. Nuovi prezzi

CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 10. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi
- Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore
- Art. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere
- Art. 14. Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull'esecuzione
- Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini

CAPO 3. - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 16. Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità
- Art. 18. Proroghe dei singoli Contratti Applicativi
- Art. 19. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
- Art. 20. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
- Art. 21. Penali in caso di ritardo
- Art. 22. Monitoraggio degli interventi
- Art. 23. In derogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 24. Ufficio di Direzione Lavori

CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 25. Lavori a misura
- Art. 26. Eventuali lavori a corpo
- Art. 27. Eventuali lavori in economia
- Art. 28. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 29. Anticipazione
- Art. 30. Pagamenti in acconto
- Art. 31. Conto finale e Certificato di regolare esecuzione
- Art. 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 33. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 34. Revisione prezzi
- Art. 35. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
- Art. 36. Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 37. Cauzione provvisoria
- Art. 38. Cauzione definitiva
- Art. 39. Riduzione delle garanzie
- Art. 40. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 41. Verifica di regolare esecuzione dei lavori
- Art. 42. Affidamento e contenuto dei singoli contratti applicativi
- Art. 43. Recapito operativo
- Art. 44. Riprese video-fotografiche

CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 46. Piano sostitutivo di sicurezza
- Art. 47. Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 48. Piano operativo di sicurezza
- Art. 49. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 51. Subappalto
- Art. 52. Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 53. Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 54. Accordo bonario e transazione
- Art. 55. Definizione delle controversie
- Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 57. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Art. 58. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 59. Clausola risolutiva espressa
- Art. 60. Effetti e disciplina della risoluzione
- Art. 61. Recesso dal contratto

CAPO 11. - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 63. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12. - NORME FINALI

- Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 66. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
- Art. 67. Terre e rocce da scavo
- Art. 68. Custodia dei cantieri
- Art. 69. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 70. Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 71. Patto d'integrità
- Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse

Titolo II - Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

- Art. 73. Modo di esecuzione delle categorie di lavoro
- Art. 74. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Titolo I - Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti l'Accordo Quadro da stipulare con **un solo operatore economico** (Art. 59 del Codice dei contratti) per l'affidamento dei lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici comparto Est di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
2. Le prestazioni affidabili, in base all'accordo quadro a stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti, molto urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli istituti scolastici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
3. L'accordo quadro si estende automaticamente anche agli edifici scolastici che dovessero entrare a far parte del patrimonio dell'Ente, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
4. Sotto l'aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente e a titolo non esaustivo, le operazioni previste dal presente accordo quadro:
 - risanamenti strutturali (ripristino copri ferri, rinforzo orizzontamenti, etc.);
 - adeguamento e rinforzo strutturale di elementi portanti (travi, pilastri, etc.);
 - tramezzatura o demolizione di setti murari non portanti per la rimodulazione funzionale dei volumi;
 - rifacimento dei servizi igienico-sanitari;
 - interventi di rifacimento totale o parziale dei tetti, delle pavimentazioni delle terrazze e /o delle coibentazioni e impermeabilizzazioni delle coperture in genere;
 - sostituzione di infissi esterni o interni;
 - rifacimento di intonaci;
 - sostituzioni di pavimentazioni interne;
 - pavimentazione delle attinenze scoperte da adibire a viali o aree per attività sportive;
 - recinzioni delle aree di pertinenza;
 - gli interventi di cui all'art. 3 c.1 lett. a) e b) del D.P.R. n.380\2001
5. L'elenco delle attività e dei materiali è indicato nell'Elenco dei prezzi allegato che è tratto dal *prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024 della Regione Siciliana* adottato con Decreto n.2/Gab. del 17 gennaio 2024. L'elenco prezzi costituirà parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti d'appalto (ordini di lavoro). In caso di difetto della voce necessaria il D.L. ricorrerà alla formazione di nuovi prezzi e alla relativa analisi del prezzo, anche utilizzando i prezzi elementari contenuti negli allegati al suddetto prezzario regionale.
6. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di lavoro.
7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.
8. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara e il contratto sarà stipulato **a misura, mediante percentuale unica di ribasso "R" che il concorrente ritiene di poter applicare a tutti i prezzi di elenco prezzi posto a base di gara.**

Art. 2. Tipologie di interventi

Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, come definiti all'art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

- a) **Lavori non urgenti**: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo degli immobili, ma solo di limitatissime porzioni di essi o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza o sulle attività didattiche. L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio **entro 3 giorni** dalla comunicazione dell'ordine di lavoro;
- b) **Lavori urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento o che costituisca pericolo per le persone o determini interruzione alle attività didattiche. L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio **entro 24 ore** dalla comunicazione dell'ordine di lavoro;
- c) **Lavori molto urgenti**: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio **entro 2 ore** dalla comunicazione dell'ordine di lavoro.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice dei contratti, l'importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidate, sulla base dell'Accordo Quadro a stipulare, al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi per la sicurezza, per il personale è definito in **euro 2.346.000,00**, al netto dell'IVA di legge. Tutti i dettagli della parte economica sono riportati nell'elaborato "Quadro Economico".
2. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli ordini di lavoro, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'Elenco Prezzi.

3. Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione straordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità dell'Ente.
4. Il valore dell'accordo **non** impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo annuale innanzi indicato e, quindi, **non** costituisce il minimo garantito per l'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro.
5. Ciascun Contratto Applicativo **non è condizionato ad alcun importo minimo**, e pertanto potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.
6. L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio.
7. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008.
8. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite in accordo con le disposizioni della D.L.\D.E.C., fermo restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 3.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante o mediante scrittura privata
4. Ciascuna prestazione richiesta all'appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro sarà oggetto di un Contratto Applicativo, il quale sarà stipulato nel rispetto del presente CSA.

Art. 5. Categorie dei lavori

Ai sensi di quanto disciplinato dall'allegato II.12 del Codice dei contratti e del Regolamento generale (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), i lavori che formano oggetto dell'appalto, appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:

- Categoria prevalente: **OG1**

Art. 6. Invariabilità del prezzo - Elenco prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati (contenuti nei Contratti Applicativi) risultano dall'elenco dei prezzi allegato.

I prezzi sono comprensivi di:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 7. Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di lavoro, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto o, in difetto della specifica voce, da nuovi prezzi e relativa analisi dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

L'effettiva necessità, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori previsti.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.

Art. 8. Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- deducendoli dal prezzario regionale in vigore nell'anno di riferimento dell'accordo quadro (2024) e sulla base di quanto previsto dall'articolo 35 del presente Capitolato Speciale Appalto;
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15 per cento per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del progetto; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

CAPO 2. – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 10. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto dell'Accordo Quadro, e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:
 - la Relazione generale tecnica descrittiva;
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - le polizze di garanzia;
 - 2 copie del Piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. n. 145/2000;
 - tutti gli eventuali elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - l'eventuale cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il Codice dei contratti Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - il Regolamento generale, Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
 - il D. Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati;
 - da tutte le leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione siciliana per gli appalti di opere pubbliche;
 - dalla normativa tecnica afferente i lavori oggetto di affidamento;
 - da ogni altra normativa in materia vigente o che potrà anche essere emanata nel periodo di vigenza del contratto.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del contratto d'appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore Lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:
 - a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
 - dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - d) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - e) al versamento delle spese contrattuali.
4. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.
5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente art., il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell'Accordo Quadro.
7. La stipulazione del contratto avrà luogo **entro 120 giorni** a decorrere dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla medesima.

Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 122 e 124 del Codice.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l'art. 68 del Codice dei contratti.

Art. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente negli uffici comunali, dove il RUP e il Direttore Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
2. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori **ha il diritto di esigere** il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 14. Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto segue:

a) I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

b) L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

c) Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

d) Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

e) L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

f) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

g) Si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni 2018» approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 (*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale"*).

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 16. Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi, purché ciò non determini un impegno finanziario per l'Ente superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio e la durata dell'Accordo Quadro avrà decorrenza a partire dalla consegna dei lavori.

2. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. Qualora non si raggiungono gli importi massimi stabiliti in bilancio l'Ente può prorogare i termini della durata temporale dell'Accordo Quadro fino al raggiungimento dell'impegno finanziario assunto.

3. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

4. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti, *"per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"*.

5. Il Direttore dei Lavori accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 16 del Codice prima della redazione del verbale di consegna. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

6. Le disposizioni sulla consegna anche in via d'urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavoro.
7. L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità

1. Il termine di ultimazione è indicato **in ciascun Contratto Applicativo** con la seguente precisazione:
 - a. **Lavori non urgenti:** il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto Applicativo.
 - b. **Lavori urgenti:** ove l'urgenza consenta la sottoscrizione del Contratto Applicativo, i termini di esecuzione decorrono dalla sottoscrizione stessa. In caso contrario, i termini avranno decorrenza dalla trasmissione del relativo ordine impartito dalla Direzione dei Lavori.
 - c. **Lavori molto urgenti:** I termini avranno decorrenza dalla comunicazione del relativo ordine, anche per le vie brevi, da parte della DL o di suo designato.
2. Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

Art. 18. Proroghe dei singoli Contratti Applicativi

1. Qualora, l'esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. sentito il direttore dei lavori.
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine di 15 giorni costituisce rigetto della richiesta.

Art. 19. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Per quanto concerne i singoli contratti d'appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Qualora l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittimità della maggiore durata della sospensione.
3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati all'art. 121 commi 1,2 e 3 del Codice, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori, e controfirmato dall'Esecutore che può iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel rispetto di quanto previsto al comma 7 e quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento.
7. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, può formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
9. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

10. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P. ed è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
11. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 14, o comunque superano 3 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 20. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'art. 21 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 21. Penali in caso di ritardo

1. L'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art.17.
2. In particolare, la misura delle penali è sin d'ora stabilita nell'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini offerti e alle date impartite per i lavori.
3. Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e molto urgenti, il Committente, previa formale costituzione in mora dell'Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in danno all'esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell'Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell'importo dell'Accordo Quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L'Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 22. Monitoraggio degli interventi

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non intervenga per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti.
2. Per qualsiasi intervento, l'Appaltatore dovrà comunicare, ogni lunedì, al Direttore dei Lavori tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e della tempistiche di lavorazione nonché delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi.
3. L'assenza di tale documentazione o il ritardo nell'invio della stessa superiore a 7 giorni comporta l'impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Appaltatore in ragione dell'impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.
4. L'inoltro degli ordini di lavoro e l'esecuzione degli stessi da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d'appalto;
 - le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art.18, di sospensione dei lavori di cui all'art. 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 21, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 58.

Art. 24. Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, un ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei lavori, eventualmente coadiuvato da un assistente con funzione di direttore operativo.
2. L'ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell'opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.
3. Il Direttore dei lavori trasmette all'Appaltatore, con comunicazioni scritte o verbali, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
4. Il Direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al Contratto Applicativo e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
6. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dal Regolamento generale.

CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25. Lavori a misura

1. Le opere oggetto dell'Accordo Quadro sono computate a misura. L'esecutore trasmette al Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d'appalto. Unitamente a tale documentazione, l'Appaltatore trasmette anche la documentazione video/fotografica realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti.
3. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dal Regolamento generale e nell'enunciazione delle singole voci presenti nell'elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modificano le quantità realmente poste in opera.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati oppure ordinati dal Direttore Lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, avverrà, applicando alle quantità eseguite, i

prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso.

7. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023 e, ove non in contrasto, dal Decreto 7 marzo 2018, N. 49.

Art. 26. Eventuali lavori a corpo

Devono essere preventivamente autorizzati e concordati con la stazione appaltante

Art. 27. Eventuali lavori in economia

Pur trattandosi di appalto "a misura", è consentito contabilizzare interventi in economia laddove si renda necessario per la prosecuzione del cantiere.

Art. 28. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal Direttore dei lavori.

CAPO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione

1. Il presente articolo si applica agli ordini di lavoro\contratti applicativi superiori ad € 100.000,00 (Euro centomila\00) al netto del ribasso e dell'iva. Concorrono al raggiungimento di tale somma gli ordini di lavoro\contratti applicativi contemporaneamente attivi (non conclusi) applicandosi il diritto all'anticipazione all'OdL\CA che ha determinato il superamento della soglia di cui sopra e non a quelli precedenti.

2. Per l'anticipazione si applica quanto previsto all'art. 125, del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiusoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n.123, d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

4. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 30. Pagamenti in acconto

1. La prima nota dei singoli lavori è presentata dall'esecutore su formato informatico e software Excel con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.

2. Ogni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell'ultimo stato di avanzamento prima dell'emissione dello stato finale.

3. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette, ogni qualvolta si raggiunga il credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, di **€ 80.000,00 (ottantamila/00)** comprensivo degli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori oggetto di contabilizzazione, gli stati d'avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l'emissione del certificato di pagamento.

4. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, di cui al relativo importo dell'art. 3, verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d'avanzamento oppure per ciascuna voce di sicurezza realizzata.

5. Sull'importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. La liquidazione degli importi dovuti all'Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 55.

7. La fattura dovrà essere stilata secondo le indicazioni del Committente.

8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

9. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:

a) Il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il "....." con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

10. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

11. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 54, comma 2;

b) agli adempimenti di cui all'art. 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di

subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 31. Conto finale e Certificato di regolare esecuzione

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

2. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.

3. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.

4. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

5. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

6. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 30, comma 5, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

9. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei contratti e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di ritardo.

2. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

3. Si precisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:

- i termini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per l'emissione dei certificati di pagamento ecc.;
- i tempi per la verifica di conformità della fornitura o della prestazione, decorso il quale decorre il termine di pagamento;
- i tempi per le certificazioni obbligatorie;
- i tempi necessari a verificare l'insussistenza di debiti con l'erario;
- i tempi necessari ad acquisire le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento;
- i tempi necessari ad acquisire i contributi pubblici, nel caso in cui questi siano liquidati, previa certificazione di avanzamento dei progetti.

4. L'impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento, (*vedasi Legge 30 Ottobre 2014, n. 161*).

Art. 33. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 31, comma 6, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. L'impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento, (*vedasi Legge 30 Ottobre 2014, n. 161*).

Art. 34. Revisione prezzi

1. Ai prezzi indicati nell'Elenco dei Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto

dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad eccezione dei costi per la sicurezza e per la manodopera i quali *ex lege* non sono soggetti a ribasso.

2. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori, con esclusione della prima annualità, verrà emanato un nuovo prezzario della Regione Siciliana, ai prezzi in esso indicati dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e saranno utilizzati per il pagamento dei lavori appaltati.

Art. 35. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 36. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, secondo quanto disciplinato dall'allegato II.14 del Codice.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

Art. 38. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 53 c.4 del Codice dei Contratti (*Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive*), è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Art. 39. Riduzione delle garanzie

omissis

Art. 40. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

omissis

CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 41. Verifica di regolare esecuzione dei lavori

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il Direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.

2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.

Art. 42. Affidamento e contenuto dei singoli contratti applicativi

1. L'affidamento dei singoli ordini di lavoro avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore economico.

2. L'inoltro degli affidamenti e la sottoscrizione dei Contratti Applicativi con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 43. Recapito operativo

L'esecutore è obbligato a comunicare alla DL il recapito del proprio ufficio operativo, il numero del servizio fax, la e-mail, e dell'utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non coperto dall'apertura degli uffici e dal servizio di reperibilità interno, al quale poter far pervenire gli Ordini di Lavoro. Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuali. Il recapito dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento indifferibile e urgente. Resta inteso che l'intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte della

Direzione dei Lavori.

Art. 44. Riprese video-fotografiche

1. L'esecutore, dovrà eseguire riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, e delle opere soggette ad essere occultate come da indicazioni della Direzione Lavori.
2. La realizzazione delle riprese video-fotografiche sarà necessarie per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.

CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
 - g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 44;
 - h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell'Appaltatore.
2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n.81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 47, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008.
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46. Piano sostitutivo di sicurezza

omissis

Art. 47. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato, se redatto, a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'art. 100 del D. Lgs. n.81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/2008. **I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all'art. 3, restano comunque fissi e invariabili.**
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 45.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17.
4. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l'Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 48. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 45, comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 49. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento

dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla CCIAA, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

3. Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

4. L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 42 oppure agli artt. 45, 46, 47, 48.

CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 51. Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 52. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell'art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00 e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell'art. 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'art. 53 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 53. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'art. 54, comma 2;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 54. Accordo bonario e transazione

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all'art. 210 del Codice dei contratti.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
3. Ove il valore dell'importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura della Stazione Appaltante, secondo il rispettivo ordinamento.
4. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 55. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il foro di Ragusa ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
3. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 57. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula dell'Accordo Quadro, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-Cassa Edile, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Art. 58. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'art. 19 C.11, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43, 44 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.P., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 70, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato decreto;
- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti;

n) mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori;

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.

4. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D. Lgs. n. 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 59. Clausola risolutiva espressa

1. Il Committente ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 122 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l'Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

a) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo dell'Accordo Quadro;

b) affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;

c) affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;

d) mancata sottoscrizione del contratto d'appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 5 volte anche non consecutive;

e) violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010)

f) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

i) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

j) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

l) mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora;

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

n) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008;

o) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

p) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;

q) violazione di quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza anni 2021/2023 contenuto nel P.I.A.O. approvato dalla Commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con determinazione n. 2079/2023 prot. n. 15627 del 01.08.2023;

2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R.. Resta ferma l'applicazione dell'art. 122 del Codice dei contratti.

Art. 60. Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita pec o lettera raccomandata A.R. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in

- favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell'Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 61. Recesso dal contratto

1. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con lettera raccomandata A.R..
3. L'Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L'Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Esecutore, il Committente corrisponde a quest'ultimo il dieci per cento dell'ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell'importo contrattuale di competenza.

CAPO 11. - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Alla scadenza dell'Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all'Appaltatore e redige entro 30 giorni il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Al termine dell'esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto d'appalto, si procede all'accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell'Accordo Quadro di cui al precedente comma 1 decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 31.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'art. 60, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 33.
5. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.
6. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

Art. 63. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 237 del Regolamento generale.

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

CAPO 12. - NORME FINALI

Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e

responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:

- l'assunzione quale Direttore di Cantiere, ove l'Impresa non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato a rappresentare l'Impresa il cui nominativo e domicilio dovranno essere comunicati alla Provincia che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
- la comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, del capo Cantiere, del Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell'Addetto alle emergenze;
- la formazione del cantiere compreso le eventuali opere di recinzione e protezione;
- l'installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori,
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione secondo le vigenti norme e leggi della prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;
- l'esposizione di cartelli, di idonea fattura e dimensione, preventivamente accettati dalla D.L., in cui siano indicati chiaramente l'oggetto dei lavori, l'Ente appaltante, l'importo dei lavori, l'Impresa e la Direzione nonché l'eventuale Ente finanziatore;
- lo smacchiamento delle aree interessate dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
- gli impianti di segnalamento diurno e notturno del cantiere e dei lavori in corso come prescritti dalla normativa di sicurezza e, ove ne ricorrano i presupposti, dal regolamento di attuazione del codice della strada;
- l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- la fornitura di tutti mezzi di trasporto, attrezzi, mezzi d'opera e quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori,
- le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;
- l'approntamento, se necessario, dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori del cantiere;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;
- la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti (acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);
- ogni altro onere per la formazione, pulizia e manutenzione del cantiere, compresa la recinzione, che dovrà essere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori ordinati;
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che il Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Provincia, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta. l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove e i controlli previsti dal presente Capitolato;
- il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante, alle proprietà private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;
- le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc. presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario e ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali ecc., compreso il pagamento delle relative tasse e indennità e l'accollo di ogni altro onere;
- l'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti

gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere

- nel caso di sospensione dei lavori, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Impresa l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- la conservazione e il ripristino di vie e passeggi esistenti che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, e la realizzazione di adeguate opere provvisoriale atte a mantenere la continuità delle comunicazioni;
- la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale;
- la conservazione e consegna al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di eventuali reperti archeologici;
- il risarcimento a terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- la protezione e la custodia degli impianti di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Impresa darà immediato avviso scritto all'Ufficio Tecnico Provinciale e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
- l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
- la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della Direzione dei Lavori per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli ecc.;
- le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
- la fornitura di locali e impianti al servizio dei dipendenti e degli operai;
- l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la redazione dei piani di sicurezza di sua competenza;
- il confezionamento dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per l'esecuzione delle relative prove;
- la esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica che sia ordinata dalla DL su qualsiasi struttura portante connessa alle opere realizzate;
- la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e quant'altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l'esecuzione delle verifiche;
- le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) che la Direzione Lavori e il Collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio per specifici accertamenti, oltre quelli previsti a carico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;
- la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi;
- la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo
- la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;
- lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoriale, materiali residui, detriti, ecc.
- le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo, copie, fotografie, etc.);

Art. 66. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle misure generali di sicurezza e tutela dei lavoratori dipendenti previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo ambientale, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, l'Impresa dovrà, altresì, osservare le seguenti prescrizioni:

- i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative;
- nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;
- nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto;
- il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
- le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei

carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;

- l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai fissati limiti di emissioni acustiche, dalla D.L. sentito il parere del Responsabile della Struttura interessata dai lavori;
- i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori,
- escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto
- riguarda le emissioni acustiche alle prescrizioni normative;
- i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto dei disposti normativi.

L'Impresa è onerata della risoluzione ovvero dell'attiva partecipazione per la risoluzione delle problematiche connesse agli interventi da effettuare in modo che l'Ente sia sollevato da ogni relativa incombenza e responsabilità. A tal fine dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali dell'Ente;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento: ai richiedenti, agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi, ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi, all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva potendosi in tal senso avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei necessari requisiti e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della direzione lavori.
- mantenere la disciplina nei cantieri con l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
- Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
- L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.
- L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
- L'Ente si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla Impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art. 67. Terre e rocce da scavo

L'Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano utilizzati ai sensi del Decreto Del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

I materiali di scavo dovranno essere conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- applicare l'art. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e s.m.i.;
- applicare l'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. unitamente al D.P.R. 13 giugno 2017 n.120.

I principali documenti da produrre a carico dell'impresa sono: il piano di utilizzo, la documentazione di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U).

Art. 68. Custodia dei cantieri

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 69. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), come aggiornato dall'art. 209 c.1 lett. b) e art. 229 c.2 del Codice;
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010, come richiamato dall'art. 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt.123 e 124 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010;

Art. 70. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 29 -commi 1 e 2 e all'art. 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 29, comma 3.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 71. Patto d'integrità

Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d'Integrità ai sensi di quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2024/2026 contenuto nel P.I.A.O. approvato dalla Commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con propria determinazione RSSG n. 20/2024 Det. n. 836/2024 prot. n. 6206 del 22.03.2024.

Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento generale sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Titolo II - Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà ordinata nei singoli ordini di lavoro.

Art. 73. Modo di esecuzione delle categorie di lavoro

Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme recate dal Capitolato Generale d'Appalto per LL.PP.

Art. 74. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 27; ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.

VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono sono tratte dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 9 luglio 2012 - *Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici*. (G.U.R.S. 20 luglio 2012, n. 29) e si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno interamente eseguite. Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate o compiutamente accertate. Eventuali opere necessarie per l'accertamento di opere occultate saranno eseguite dall'appaltatore a sue spese o dal committente in danno dell'appaltatore.

Per quanto concerne i criteri di misurazione si farà espresso riferimento alla normativa contenuta nel Capitolato tipo per appalti edilizi del Ministero delle infrastrutture e alla raccolta delle norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario.

Le quantità delle lavorazioni saranno determinate con misure geometriche, o a peso o a numero ovvero secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.

In particolare viene stabilito quanto segue:

SCAVI

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

a) il volume degli scavi di sbancamento e spianamento verrà determinato con il metodo delle sezioni raggugliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio, fra le parti, all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione. Si intendono scavi di sbancamento quelli eseguiti al di sotto del piano di campagna per splateamenti, trincee di approccio, apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali, spianamenti per opere d'arte compresi gli scavi incassati e grandi sezioni per l'impianto di

manufatti eseguiti su vaste superfici ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento compresa l'eventuale necessità di formare opportune rampe provvisorie.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabilibili per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Per gli scavi eseguiti con mezzo meccanico la misurazione è unica dal piano di campagna fino alla profondità di 4.00 m. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

c) Per gli scavi a sezione ristretta si dovranno intendere quelli di larghezza non superiore al metro.

d) I sovrapprezzi per scavi in presenza di acqua, quando il livello naturale dell'acqua che si stabilisce negli scavi supera i 20 cm di altezza, saranno applicati a metro cubo per l'intera altezza di falda.

e) Nell'ambito delle opere marittime, il volume degli scavi subacquei verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi e scandagli di prima e seconda pianta. Nella esecuzione dei dragaggi potrà essere ammessa tolleranza da determinarsi in sede di progetto.

DEMOLIZIONI

Nella misura delle demolizioni si seguiranno, per quanto possibile, le regole che verranno indicate per misurare le opere stesse quando si costruiscono. Nelle demolizioni dei fabbricati valutate a metro cubo vuoto per pieno si misurerà il volume determinato dal prodotto della superficie in pianta, della parte demolita, per l'altezza compresa tra la quota dell'estradosso dell'ultimo solaio e quella raggiunta con la demolizione. Si escludono, dalla suddetta misurazione, i cortili, le chiostrine, i cornicioni, i marciapiedi, gli aggetti decorativi, i poggiali, i parapetti dei terrazzi e qualsiasi sovrastruttura sulle coperture, quali comignoli e volumi tecnici. Per le demolizioni di murature, le stesse saranno valutate a metro cubo o a metro quadrato in base alle figure geometriche delle varie strutture, dedotti i vuoti superiori a 1.00 m² per la misurazione a superficie o a 0,25 m³ per la misurazione a volume.

RILEVATO O RINTERRI

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati o rinterrati si intenderanno compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi. Il volume di ogni tipo di rilevato o rinterro sarà determinato col sistema delle sezioni ragguagliate. Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (senza detrazione dei cassonetti il cui scavo, da eseguire dopo ultimato il corpo stradale, ricavandolo dalla piattaforma stradale, viene compensato a parte), sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio all'atto della consegna, salvo la facoltà delle parti di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.

PALIFICAZIONI E TIRANTI

La lunghezza di pali e di tiranti sarà determinata dalla differenza di quota compresa tra il piano di inizio della perforazione e il fondo della stessa. Il diametro e/o la sezione del palo, sarà determinato dal diametro della testa tagliante. La malta cementizia eccedente il volume teorico del palo maggiorato del 15% sarà compensata a parte, con relativo prezzo di elenco nel quale è compresa l'iniezione. Le armature metalliche saranno valutate e peso.

PARATIE E CASSERI

Saranno valutate per la loro superficie effettiva a contatto del getto, e nel relativo prezzo di elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc..., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento; collocamento in opera di longarine o flange di collegamento, infissione di pali, tavoli o palandole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

CONGLOMERATI CEMENTIZI

I conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati a volume con il metodo geometrico in base a misure sul vivo e alle dimensioni previste in progetto. Non

verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,20 m3 ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggior magistero richiesto per la formazione di eventuali fori o feritoie regolarmente disposti, da realizzare nel numero e nelle posizioni che verranno richiesti dalla direzione lavori. Quando trattasi di elementi di carattere ornamentale gettati fuori opera per la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie come indicato dell'elenco prezzi, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'esecutore, l'onere della loro eventuale chiusura. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intenderà compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, piattebande, incassature per imposte di strutture varie. Le murature a camera d'aria costituite da due pareti di mattoni di uguale o diversa natura e spessore, di norma, verranno misurate a superficie sulla faccia interna, in verticale fra solaio e solaio e in orizzontale tra pilastro e pilastro, vuoto per pieno, deducendo solo le aperture di area uguale o superiore a 2,00 m2 intendendo nel prezzo compensate le formazioni di spalline, piattabande, ammorsature. Le murature in pietra da taglio, saranno misurate e valutate a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

SOLAI

I solai in cemento armato non misti a laterizi saranno valutati a metro cubo come ogni altra opera in cemento armato. Ogni altro tipo di solaio sarà invece computato a metro quadrato sulla luce netta tra le travi e/o le murature emergenti comprendendovi quindi anche i massetti perimetrali, le ali delle travi complanari con il solaio stesso e le banchine di ripartizione. Nei prezzi dei solai in genere sarà compresa ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco. Nei prezzi dei solai misti in cemento armato e travetti di laterizi saranno comprese le casseforme, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati, i massetti perimetrali, le ali delle travi complanari con i solai stessi e le banchine rompi tratta, ad esclusione dei solai misti a nervature parallele, per i quali i casseri verranno liquidati a parte con i relativi prezzi di elenco.

PARAMENTI A FACCIA VISTA

Nei prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da compensare separatamente dalle murature, è inclusa la fornitura del pietrame con i relativi prezzi di fornitura, è inoltre incluso l'onere della stuccatura, profilatura e stilatura. La misurazione dei paramenti di pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata a metro quadrato per la loro superficie effettiva.

INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata compresa l'esecuzione degli spigoli, dei risalti. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra le pareti e il soffitto e fra le pareti stesse, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nell'esecuzione degli intonaci di qualsiasi tipo e dei rinzaffi è compreso l'onere della preventiva raddrizzatura delle pareti (lì dove non si ecceda una certa inclinazione stabilita in contraddittorio con la D.L.), della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi nell'elenco valgono anche per intonaci applicati su murature di mattoni forati di più di una testa, con l'onere dell'intasamento dei fori del laterizio. Con gli stessi prezzi dei vari tipi di intonaci applicati su muratura di mattoni o calcestruzzo, verranno pagati i corrispondenti tipi di intonaci applicati su soffitti piani di qualsiasi natura. Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti o delle lesene lisce aventi sezione non superiore a 15 m2, le cui superfici non vengono sviluppate; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4,00 m2 per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valutano le riquadrature. Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte cupole, vengono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione. Le misurazioni sopra indicate non riguardano gli intonaci relativi a manufatti o edifici con prospetti particolarmente lavorati. L'intonaco dei pozzetti

d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di sbocco alle fogne.

CONTROSOFFITTI

I controsoffitti saranno valutati in base alla loro superficie effettiva, inclusi i vuoti non superiori a 0,50 m², senza dedurre la superficie dei corpi illuminanti.

COMPONENTI PER L'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA

Le strutture prefabbricate puntiformi saranno valutate a metro quadrato di solaio compresi i pilastri portanti. Tutte le strutture prefabbricate di tamponamento verranno valutate a metro quadrato effettivi delle strutture poste in opera, dedotte le superfici uguali o superiori a 2,50 m².

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

Le opere verranno valutate a superficie effettiva netta o a volume in conformità alle unità di misura enunciate nelle varie voci del prezzo:

- per i lavori relativi all'isolamento dei pavimenti, dei soffitti e delle coperture sia a falde che a terrazzo e/o piane, saranno dedotti i vuoti delle zone non protette aventi superficie uguale o superiore a 0,50 m² ciascuna;
- per ciò che concerne l'isolamento delle pareti e/o camere d'aria, le stesse saranno valutate a metro quadrato di superficie effettiva dedotti i vuoti uguali o superiori a 1,00 m²;
- per gli isolamenti continui di pareti esterne (cappotti), saranno valutati a metro quadrato vuoto per pieno, dedotti i vuoti uguali o superiori a 4,00 m² come previsto alla voce intonaci.
- La coibentazione di tubazioni in genere sarà valutata a metro, in conformità di quanto descritto dalle singole voci del prezzo regionale.
- L'isolamento di canali d'aria sarà valutato a metro quadrato di sviluppo, vuoto per pieno.

COPERTURE A TETTO O DISCONTINUE

I manti di copertura in genere saranno computati a metro quadrato e valutati secondo la suddivisione prevista nei prezzi in elenco, misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre parti sporgenti dalla copertura, dedotti peraltro tutti i vuoti con superficie uguale o superiore a 1,00 m². Le orditure di legname per tetti saranno misurate a metro quadrato non tenendo conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti, esclusa la grosso orditura, quali capriate, che saranno valutate a metro cubo di legname posto in opera, ivi compresa la necessaria ferramenta e la catramatura delle teste. Le converse saranno valutate a metro quadrato di sviluppo effettivo.

PAVIMENTI E VESPAI

I pavimenti saranno valutati a metro quadrato per la superficie effettivamente realizzata, misurati al vivo della muratura, deducendo ogni vano ed ogni occupazione di cose estranee (chiusini, pilastri lesene) quando la loro superficie sia uguale o superiore a 0,50 m². Il sottofondo verrà invece pagato a parte, salvo il caso in cui fosse compreso nel descrittivo del prezzo in elenco. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono comprese le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque fosse l'entità dei lavori per tali ripristini. Le pavimentazioni stradali saranno misurate a metro quadrato o a metro cubo dedotti i vuoti uguali o superiori a 0,50 m² e valutate in conformità di quanto descritto dalle singole voci del prezzo regionale. I vespai aerati realizzati con laterizi saranno valutati a metro cubo in opera.

POSA IN OPERA DI MARMI E DI PIETRE NATURALI

Sarà misurata a metro quadrato o a metro e valutata in conformità di quanto descritto sulle singole voci del prezzo regionale.

IMPERMEABILIZZAZIONE

La misurazione delle impermeabilizzazioni in genere sarà fatta tenendo conto della effettiva superficie curva o piana, senza effettuare deduzioni di vani di superficie inferiori a 1,00 m², e senza tener conto di rientranze o sporgenze dal vivo muro che non superino i 10 cm, nonché delle sovrapposizioni. I risvolti saranno valutati a metro quadrato per la superficie effettivamente eseguita, compresa la parte piana che sarà computata con una larghezza non superiore a 20 cm.

LAVORI IN METALLI FERROSI

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei manufatti a lavorazione ultimata e determinato prima della loro posa in opera. L'acciaio in barre tonde per armature di calcestruzzi e di solai in cemento armato verrà valutato applicando, allo sviluppo lineare delle barre stesse, il peso teorico indicato dalle norme UNI relativamente ai vari diametri previsti in progetto. Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento

armato, oltre la lavorazione a sfrido, è compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura dello stesso e la posa in opera dell'armatura.

TUBAZIONI IN GENERE

I tubi di ghisa e i tubi di acciaio saranno valutati a metro e misurati in asse della tubazione, senza tener conto delle compenetrazioni. Il prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa od in acciaio comprende, oltre la fornitura del materiale (compresi pezzi speciali e relativa posa in opera con sigillatura), anche la fornitura delle staffe di sezione adeguata e di qualsiasi forma o lunghezza occorrente per fissare i singoli pezzi. La posa in opera di eventuali valvole di intercettazione esclusa la loro fornitura, sarà compensata a parte escludendo altresì le opere murarie quali la posa delle staffe di sostegno e l'eventuale formazione e chiusura di tracce. Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti delle strutture in calcestruzzo con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme. La valutazione delle tubazioni in gres, in fibrocemento e materie plastiche sia in opera, sia in semplice somministrazione, sarà fatta a metro, misurando sull'asse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliati al metro delle tubazioni del corrispondente diametro. I pezzi speciali per tubazioni in PVC, di polietilene e polipropilene si intendono posti in opera inclusa la fornitura che sarà valutata con i relativi prezzi in elenco. Il loro prezzo s'intende per tubazione completa di ogni parte. I tubi interrati poggeranno su sottofondo di inerte o calcestruzzo, da pagarsi a parte; così pure verranno pagati a parte gli scavi. Per i tubi di cemento vale quanto detto per i tubi di gres. Il prezzo si intende per tubazione completa posta in opera con la sigillatura dei giunti, esclusi l'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo. I massetti di calcestruzzo per fondazione o rivestimento di tubi di qualsiasi tipo, verranno valutati a metro cubo, al netto del volume occupato dai tubi, con l'applicazione del prezzo unitario del calcestruzzo per fondazione.

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Gli impianti idrici, igienico sanitari, termici e di condizionamento saranno valutati secondo le descrizioni dei relativi prezzi di elenco, in ragione delle unità di misura, ovvero a corpo, a metro o a numero.

SERRAMENTI E INFISSI

La fornitura e posa in opera dei serramenti esterni, sia in legno, sia in alluminio che in materiale plastico, sarà valutata a superficie. La misurazione sarà effettuata sulla parte compresa fra le spalline, il mezzanino e la piana. Nella fornitura sono comprese le zanche di fissaggio o sistemi analoghi, ad esclusione del contro telaio che verrà liquidato con i relativi prezzi di elenco. Per i serramenti avvolgibili e le serrande metalliche il prezzo a metro quadrato compenserà anche la fornitura e la posa in opera delle guide, delle cinghie, dei raccogli cinghia, anche incassati, delle molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualunque siano i tipi scelti, ad esclusione della fornitura e posa in opera dei cassonetti copri rullo che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo) verrà compensata a peso anziché a metro quadrato ad esclusione delle serrande avvolgibili in metallo, cancelli riducibili e serrande a maglia, la cui posa in opera verrà liquidata a metro quadrato di luce netta minima fra stipiti e soglie. I serramenti interni, ad esclusione dei caposala, saranno valutati a numero in funzione delle misure effettive, così come la loro posa in opera. I controtelai verranno liquidati con i relativi prezzi di elenco.

RIVESTIMENTI DI PARETI

I rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti rivestite. Nel prezzo a metro quadrato saranno comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la stuccatura finale dei giunti.

TINTEGGIATURE COLORITURE E VERNICIATURE

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. La coloritura e verniciatura degli infissi e simili sarà valutata a metro quadrato osservando le seguenti norme:

- a) per le porte interne, si computerà due volte la luce dell'infisso ivi compresi i relativi copribili, non detraendo la eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio o del cassonetto tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo. La misurazione di eventuali porte a bussole copri muro o simili, sarà eseguita sull'effettivo sviluppo non tenendo conto di sporgenze inferiori a 10 cm;
- b) per le finestre si computerà una volta la luce netta dell'infisso, compreso il relativo telaio. Gli eventuali contro sportelli saranno misurati valutando due volte la loro superficie effettiva;
- c) per le persiane comuni, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, comprendendo anche la coloritura dell'eventuale telaio;

- d) per le persiane avvolgibili si computerà due volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassetto copri rullo;
- e) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie;
- f) per le serrande da bottega in lamiera ondulata od a elementi di lamiera o cancelli riducibili, sarà computata due volte la luce netta del vano, misurato sulla superficie effettiva compresa la parte non vista.

CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI

I canali di gronda e i tubi pluviali saranno misurati a metro in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresi nei rispettivi prezzi di elenco e la fornitura e posa in opera di cicogne, staffe, cravatte e simili.

IMPIANTI ELETTRICI

Tutte le canalizzazioni porta cavi saranno valutate a metro e misurate in asse, senza tener conto di eventuali sovrapposizioni. La misurazione sarà effettuata tra i punti di entrata e di uscita dei contenitori posti all'estremità (apparecchiature, pannelli, cassette di deviazione, quadri, vassoi, altri tubi). I raccordi saranno valutati a numero e compensati con i prezzi relativi. I cassette, le scatole di deviazione, i cassette porta frutto normale nonché i pezzi speciali saranno valutati a numero. Per i cavi posati entro "vie", i prezzi di elenco saranno applicati alle quantità corrispondenti alla lunghezza ricavata misurando l'asse di dette "vie", il percorso totale dei cavi tra i baricentri delle due morsettiere di estremità, non deducendo i tratti occupati da cassette di infilaggio e deviazione. Per gli altri cavi (interrati direttamente e/o inseriti in cunicoli e/o in aria libera) i prezzi di elemento sono applicati alle quantità corrispondenti alla lunghezza in asse del percorso totale degli stessi. Per quanto si riferisce agli apparecchi (quadri, cablaggio, apparecchi di comando, corpi illuminanti, pali e attrezzature accessorie), saranno valutati in conformità di misure indicate nelle descrizioni dei vari articoli del prezzo regionale.

INDAGINI GEOGNOSTICHE

La profondità delle perforazioni sarà determinata dalla differenza di quota compresa tra il piano di inizio della perforazione e il fondo della stessa.

Accertare preventivamente che nel sottosuolo interessato dalle indagini non siano presenti impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere.

Provvedere al ripristino ambientale della zona di cantiere ed anche delle eventuali piste provvisorie secondo le indicazioni fornite dalla D.L.

Dovranno essere allontanati e posti a discarica tutti i rifiuti derivanti dal cantiere, l'allontanamento dei fanghi di perforazione, il ripristino del deflusso idrico superficiale ed ogni altra attività necessaria a riportare il sito come nelle condizioni originarie.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Il prezzo comprenderà gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. L'unità di misura per la valutazione del noleggio delle macchine sarà l'unità oraria, fatti salvi i casi in cui, per particolari attrezzature, saranno previsti tempi minimi o determinati. Per ciò che concerne i ponteggi di servizio verranno previste le diverse casistiche di impiego e specifici criteri di valutazione. La superficie dei ponteggi di servizio di tipo continuo, sarà determinata dal prodotto della lunghezza, misurata sul perimetro esterno, per l'altezza misurata dal piano dello spiccato al corrente posto oltre 2 m dell'ultimo piano di lavoro. Le mantovane parasassi complete in opera saranno valutate a metro quadrato. Per i ponteggi a tubo giunto saranno valutati a metro cubo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si dovranno intendere compensate anche la spesa per i materiali di consumo, mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I trasporti alla pubblica discarica saranno valutati a metro cubo con riferimento alla distanza. Le movimentazioni dei materiali all'interno del cantiere saranno da considerarsi comprese nei prezzi in elenco salvo ove espressamente escluse.

MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate nei vari articoli del prezzo regionale.

MANO D'OPERA

Per le prestazioni di manodopera dovranno essere osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché dai contratti collettivi di lavoro vigenti nazionali e integrativi provinciali, stipulati e a norma della disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Gli operai dovranno essere idonei all'esecuzione dei lavori assegnati e dovranno disporre dei necessari strumenti di lavoro, nonché di tutte le attrezzature previste dalla normativa vigente per la sicurezza sul lavoro.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prassi di buona tecnica e regola d'arte.

FINE